

CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275				
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE				
*******	****************************			
Deliberazione CC / 39	seduta del 19-12-2022 alle ore 18:15			

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLA PAGLIARI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Il Sindaco introduce l'argomento facendo presente che entro il 31 dicembre di ogni anno si deve provvedere alla revisione delle società partecipate decidendo se mantenere o dismettere le quote detenute dal Comune. La ricognizione è riferita alla data del 31.12.2021 e la situazione risulta invariata rispetto a quanto deliberato nell'anno precedente. Il Comune di Sannazzaro detiene le quote di CBL (5,84%), che distribuisce regolarmente utili approvati dall'Assemblea dei Soci, CLIR (6,76%), che è in liquidazione, inattiva e soggetta a procedura di fallimento, e GAL LOMELLINA (0.38%), in liquidazione da diversi anni senza che l'iter sia ancora concluso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2:
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la deliberazione di CC n. 43 del 24.10.2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ove venne deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e si prese atto non sussistere le condizioni per procedere all'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni;

VISTO l'art. 20 TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15

- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. I, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 3 T.U.S.P.;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L.
 n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTO il modello standard di atto di revisione periodica delle partecipazioni predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2021 emergono le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Sannazzaro de' Burgondi:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CLIR SPA	83001860184	6,76 %
CBL SPA	01967010180	5,84 %
GAL LOMELLINA SRL	02330760188	0,38 %

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Cbl distribuzione Srl	01967020189	100%
Lomellina Gas Srl	02648220180	100%
Aquagest srl a socio unico	01486540188	100%
Pavia Acque s.c.a.r.l.	02234900187	8,080739 %
Gal risorsa Lomellina S.c.a.r.l.	02683570184	17,391304%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato:

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si ritiene di non dover adottare piano di razionalizzazione delle società sotto riportate, bensì di confermare quanto già previsto nella citata deliberazione di CC 43 del 24.10.2017 non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate, precisando altresì che

• C.B.L. S.P.A. (vendita gas – gestione S.I.I.) è una Società che produce un servizio di interesse generale

RITENUTO di confermare quanto previsto in sede di razionalizzazione periodica al 31.12.2020:

- Per la Società Gal Lomellina srl : razionalizzazione attraverso la liquidazione della società come da deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 26.05.2018;
- Per la soc. CLIR Spa: razionalizzazione attraverso la liquidazione della società che si è concretizzata nella deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 09.06.2021. In data 05.11.2021, la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha nominato un soggetto liquidatore che non ha mai accettato l'incarico. Ad oggi, come da visura camerale la soc. CLIR Spa è soggetta a procedura concorsuale e con la sentenza di fallimento non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 32/22 pervenuto al protocollo dell'ente in data 14.12.2022 prot. n. 15273;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile della Struttura 4 "Servizi alla Persona e Affari Generali" e dal Responsabile della Struttura n. 2 - "Economico Finanziaria" ex art. 49 TUEL:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18.08.200 n. 267;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 13, votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone)

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- **2.** di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune al 31.12.2021 e come sopra meglio descritte, come da allegati A-B-C alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Successivamente, ritenta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 13, votanti 9, favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ALLA DATA DEL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 13-12-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 4 SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI F.to Dott.ssa Chiara Maria Manfredi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 13-12-2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2 ECONOMICO FINANZIARIA F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI **PROVINCIA DI PAVIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Ing. ROBERTO ZUCCA F.to Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 22-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 19-12-2022

Addì 22-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 22-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to (Dott.ssa SALVATRICE BELLOMO)